

COMUNE DI OSTUNI

Delegato dell'Ambito Territoriale Sociale 2 BR

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CON LO PSICOLOGO D'ATTOMA ISABELLA

L'anno duemilanove, il giorno trenta del mese di dicembre in Ostuni e nella Sede comunale, tra il **Comune di Ostuni** (c.f. 81000090746), in quanto comune delegato ex art. 30 del T.U.EE.LL. dell'associazione fra i comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni costituenti l'Ambito Territoriale Sociale 2 BR in virtù della convenzione sottoscritta in data 22 dicembre 2009, nel prosieguo indicato con "Comune" o "committente", in atto legalmente rappresentato, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dr. Antonio Minna nella esclusiva qualità di dirigente del 5° Settore del Comune di Ostuni, giusta decreto sindacale di nomina prot. n. 19417 del 04.08.2009, nonché Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale, e la sig.ra D'ATTOMA ISABELLA (c.f.DTTSL65M53C975K), nata a Conversano (BA) il 13.08.1965 e residente in Ostuni in C.da Rosa Marina, nel prosieguo indicato con "collaboratore",

PREMESSO

- che con delibera del Coordinamento Istituzionale n. 12 dell'11 dicembre 2009 l'Ufficio del Piano è stato autorizzato a prorogare i contratti per i servizi di "segretario sociale e centro per la famiglia" per garantire la continuità dei servizi;
- che con determinazione n. 2084 in data 28.12.2009, adottata dal dirigente del 5° Settore-Coordiatore dell'Ufficio di Piano, si è provveduto dell'incarico al psicologo D'Attoma Isabella per lo svolgimento delle attività previste nel progetto denominato "Centro per la Famiglia" da svolgersi sul territorio dell'Ambito Territoriale Sociale coincidente con i territori dei Comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni;
- che le parti dichiarano di ben conoscere i su richiamati provvedimenti, i quali

sebbene non allegati sono richiamati per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le parti, intendendo vincolarsi reciprocamente **e formalmente** attraverso la stipulazione di apposito contratto **scritto**,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Art. 1 - RECEPIMENTO DELLE PREMESSE

Le sopra riportate premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, il Comune di Ostuni, come sopra rappresentato, conferisce alla su generalizzata D'Attoma Isabella, la quale accetta senza condizione alcuna, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, **di cui all'art. 2222 del c.c. e dell'art. 409, comma 3, del c.p.c.**, soggetto come tale alle disposizioni vigenti in materia per gli enti locali, nonché alle condizioni ed ai termini di seguito indicati, finalizzato all'espletamento della prestazione collaborativa in qualità di professionista per le attività necessarie finalizzate all'attuazione dei progetti del Piano di Zona 2005-2007, ove è previsto l'apporto della specifica professionalità posseduta dal collaboratore contraente, da fornire sulla base dei piani operativi predisposti per ogni singolo progetto. In particolare il progetto specifico del Piano di Zona denominato "Centro per la Famiglia" prevede i seguenti obiettivi:

1. affiancare le coppie nella costruzione di un nuovo progetto di vita;
2. valorizzare e sostenere le responsabilità familiari, rafforzando il ruolo genitoriale;
3. essere contenitore e catalizzatore dei bisogni e delle risorse della famiglia;
4. predisporre specifici programmi di sostegno, anche personalizzati, al fine di fronteggiare le diverse di disagio;

5. salvaguardare i diritti relazionali dei figli che crescono nella famiglia separata;
6. far acquisire comportamenti che mirano ad affrontare una separazione in maniera consapevole e responsabile;
7. promuovere iniziative di mutuo-sostegno tra famiglie al fine di creare una rete di solidarietà;
8. promuovere i diritti di cittadinanza;
9. consolidare il sistema dei servizi sociali e socio-sanitari repenti sul territorio al fine di migliorarne la qualità;
10. sviluppare la collaborazione tra i servizi pubblici, privati e del terzo settore che operano nel campo delle responsabilità familiari.

Il presente contratto potrà essere, di comune accordo, modificato in ragione dell'intervento di eventuali innovazioni legislative o di particolari esigenze inerenti l'oggetto dell'incarico nonché i termini e le modalità di esecuzione della prestazione che scaturiscano eventualmente in corso del rapporto.

Art. 3 - NATURA GIURIDICA DELL'INCARICO

La collaborazione è svolta senza alcun vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente, essendo esclusi dal relativo rapporto: l'occupazione di un posto della dotazione organica dell'ente, il potere di gerarchia, il potere disciplinare e l'obbligo del rispetto di un orario di lavoro.

La natura giuridica dell'attività lavorativa svolta per effetto del presente contratto è da considerare a tutti gli effetti prestazione di lavoro effettuata dal collaboratore prevalentemente con la partecipazione personale e con elevata autonomia decisionale in ordine alle modalità sia della fase organizzativa sia della fase di produzione dell'attività stessa.

Il collaboratore renderà la propria attività lavorativa nel rispetto del coordinamento

effettuato dal committente attraverso il competente Dirigente e/o Coordinatore dell'Ufficio di Piano affinché la sua prestazione sia strettamente collegata alle finalità ed all'attività dell'Ambito Territoriale Sociale 2 BR, in conformità alla programmazione amministrativa e gestionale stabilita dal Coordinamento Istituzionale di Ambito con il Piano Sociale di Zona, nonché in funzione delle esigenze organizzative dell'Ambito e del suo Ufficio di Piano in ordine al tempo, al luogo ed al risultato della collaborazione.

Al collaboratore sono preclusi i compiti di gestione e di rappresentanza del Comune o dell'Ambito Territoriale Sociale.

Il collaboratore può effettuare prestazioni anche in favore di terzi, ad eccezione di quelle che ineriscano a procedimenti amministrativi di competenza dei Comuni dell'Ambito o che comunque prevedano il rilascio di atti e provvedimenti di qualsivoglia natura amministrativa, consultiva e di controllo da parte degli stessi comuni per i quali sussiste un conflitto di interessi rispetto alle attività ed agli obiettivi oggetto del presente incarico.

Art. 4 - DURATA DELL'INCARICO

La durata dell'incarico decorre dalla data del 1° gennaio 2010 termina di diritto il 31 marzo 2010 senza **obbligo** di **preventiva** disdetta o altra formalità ed alla sua scadenza si intenderà risolto di diritto. La prestazione dovrà svolgersi nell'arco di 3 mesi per un totale complessivo di 180 ore, con un impegno non superiore a n. 15 ore settimanali.

E' escluso il rinnovo tacito del presente contratto, pena la nullità di diritto dello stesso.

All'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, del presente contratto, il Comune non corrisponderà al collaboratore alcun tipo di somma, indennizzo, buonuscita o altra indennità ricollegabile, anche indirettamente, alla cessazione del rapporto di

collaborazione. Il collaboratore avrà esclusivamente diritto al compenso di cui al successivo articolo 7 del presente contratto, in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto.

Art. 5 - TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA COLLABORAZIONE

Termini e modalità di esecuzione della prestazione del collaboratore **nonché i tempi e le priorità delle attività da svolgere** dovranno essere concordati, **anche verbalmente**, con il Dirigente / Coordinatore dell'Ufficio di Piano a cui è assegnato, anche attraverso incontri periodici ritenuti necessari.

Ove sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea di svolgimento dell'attività da prestare **il collaboratore deve comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente tale impossibilità.**

Art. 6 - LUOGO ED ORARI DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

L'incarico è da espletare **prevalentemente** presso i locali dei servizi sociali dei comuni dell'Ambito, ovvero presso i locali dei servizi territoriali distrettuali della ASL posti a disposizione, unitamente agli eventuali strumenti di lavoro che eventualmente si rendessero necessari (es.: computer, stampante, materiale di cancelleria, ecc.), con un impegno per non meno di 15 ore settimanali secondo le obiettive esigenze dell'attività da svolgere, le cui fasce orarie e modalità di esecuzione saranno concordate con il Coordinatore dell'Ufficio di Piano sulla base di un piano di attività elaborato dal gruppo di lavoro all'interno del quale si colloca la prestazione del collaboratore.

Fermo restando quanto sopra, eventuali periodi di sospensione dell'incarico possono essere preventivamente concordati con il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, e degli stessi si tiene conto per la detrazione del corrispondente compenso e/o per il recupero delle attività professionali non rese in tali periodi a seconda dei risultati ancora da conseguire.

Art. 7 - CORRISPETTIVO

Per la regolare ed esatta esecuzione dell'attività professionale da svolgere e gli obiettivi da conseguire il Comune si impegna a corrispondere al collaboratore un compenso ad ora di € 20,00 (ventieuro) a lordo di ogni onere, comprensivo di ogni onere previsto dalla legislazione fiscale/tributaria nonché dalla normativa attuale in vigore per i contratti di co.co.co. da erogarsi mensilmente con le modalità previste dal regolamento comunale. L'importo innanzi concordato si intende comprensivo di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non avrà null'altro a pretendere a qualsiasi ragione o titolo né in costanza del rapporto né alla sua conclusione.

Ai fini dell'I.V.A. l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa è da ritenersi escluso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972, così come chiarito dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 207/E datata 16/11/2000.

Il Comune opererà sul predetto compenso le eventuali ritenute di legge e sosterrà, per conto dell'Ambito Territoriale Sociale e con le risorse finanziarie afferenti al Piano di Zona gli oneri dovuti all'INAIL ed all'INPS a carico dell'Ente, trattandosi di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa previsto dall'art. 2, comma 26, della legge 8/8/1995 n. 335 e dall'art. 34 della legge 21/11/2000 n. 342.

Il Comune si impegna ad assicurare il collaboratore all'INAIL ed il collaboratore si impegna ad iscriversi all'apposita gestione separata dell'INPS nei termini di legge.

Le spese per i trasferimenti sul territorio dell'Ambito sono a carico del collaboratore, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute ove gli stessi siano previsti dal progetto del Piano di Zona. In caso di missioni all'esterno del territorio dell'Ambito indispensabili per l'espletamento dell'attività, il collaboratore ha diritto allo stesso trattamento economico dovuto ai dipendenti comunali, purché sia stato autorizzato preventivamente dal competente Dirigente / Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

Art. 8 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI

Il collaboratore risponde direttamente della validità delle prestazioni e dell'inosservanza dei propri doveri secondo la disciplina dettata da norme di legge e del presente contratto. In particolare ha l'obbligo di tenere sempre una corretta condotta morale e professionale ed è tenuto al segreto d'ufficio, nei termini di legge, per quanto concerne notizie o informazioni di cui venga a conoscenza in conseguenza dell'incarico ricevuto.

Art. 9 - RECESSO DAL CONTRATTO

Fatte salve le ipotesi di rescissione previste dal codice civile, ciascuna delle parti è libera di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi tempo a norma dell'art. 2227 del codice civile.

Ciascuna parte ha diritto di recedere dal presente contratto dandone preavviso scritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'altra parte almeno quindici giorni precedenti quello di decorrenza del recesso. Al collaboratore spetterà il compenso maturato per le attività svolte sino alla data di decorrenza del recesso.

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Fatte salve le ipotesi di risoluzione del contratto previste dal codice civile, l'incarico in questione potrà essere risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, qualora il Comune accerti che l'esecuzione del presente incarico non proceda secondo le condizioni stabilite e che le prestazioni vengano effettuate con negligenza o imperizia.

La risoluzione del contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando il collaboratore: commetta gravi inadempienze contrattuali; sospenda ingiustificatamente la prestazione per un periodo superiore a 15 giorni lavorativi anche non consecutivi che possano compromettere gli obiettivi del

programma da raggiungere; versi in una delle fattispecie di cui all'art. 58 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; danneggiamento o furto di un bene comunale; inosservanza delle modalità e delle condizioni concordate con il Dirigente competente per l'espletamento della prestazione; impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

In ogni caso, svolte le opportune verifiche, si provvederà al pagamento, secondo gli importi stabiliti nel presente incarico, della sola parte relativa al lavoro espletato.

Art. 11 – RESPONSABILITA' DEL COLLABORATORE

Il collaboratore è responsabile personalmente degli eventuali danni cagionati al committente o a terzi – persone, animali e cose – dall'attività posta in essere in esecuzione dell'incarico conferito con il presente contratto.

Art. 12 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e il collaboratore per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, qualora non fosse possibile dirimerla bonariamente di comune accordo tra le parti, sarà rimessa alla competente autorità giudiziaria del Foro di Brindisi.

Art. 13 - CAUSE OSTATIVE

Il collaboratore dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (normativa antimafia) e dalle altre disposizioni legislative che impediscano di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.

Art. 14 - SEGRETO D'UFFICIO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il collaboratore si obbliga riguardo a fatti, informazioni, conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o conoscenza ad osservare rigorosamente le regole del segreto di ufficio e le norme per la protezione dei dati personali previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali informazioni potranno essere comunicati e/o diffusi soltanto nei casi e con le modalità previste dalle leggi

vigenti, previa autorizzazione del Coordinatore dell'Ufficio di Piano. La violazione di detti obblighi darà luogo alla rescissione unilaterale del presente contratto.

Art. 15 - TUTELA DEI DATI PERSONALI E DIRITTO DI ACCESSO

1. Il collaboratore autorizza il Comune a trattare i suoi dati personali esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell'incarico e per i relativi adempimenti obbligatori derivanti da leggi e da regolamenti e dichiara di essere stato posto al corrente dei suoi diritti sanciti dal D.Lgs. n. 196/2003 successive modificazioni.
2. Il collaboratore espressamente autorizza il committente alla pubblicazione del presente contratto e/o degli atti di conferimento dell'incarico, interamente o per estratto sul sito web istituzionale del Comune di Ostuni.

Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente contratto, comprese quelle di natura fiscale, sono a carico del collaboratore.

Art. 17 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte che ne abbia interesse.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale, di cui uno per ciascuna delle parti, da registrare in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

Il collaboratore

Il Committente
